



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)**  
Formazione professionale di base

---

# **Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale**

## **Guida**

---

Berna, 1° dicembre 2025, stato del 16 marzo 2026

## Impressum

### **Edito da:**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)  
Divisione formazione professionale e continua  
Unità Formazione professionale di base  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna

### **Layout:**

SEFRI

### **Data di pubblicazione:**

1° dicembre 2025, stato del 16 marzo 2026

### **Distribuzione:**

[Portale eGOV](#) > Servizio digitale “Riconoscimento dei cicli di formazione di maturità professionale” > informazioni di dettaglio

## Indice

<b>Indice</b>	<b>3</b>
<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>1 Aspetti generali</b>	<b>5</b>
1.1 Procedura di riconoscimento	5
1.2 Soggetti, compiti e competenze nel contesto di una procedura di riconoscimento	5
1.2.1 Scuole	5
1.2.2 Cantoni	6
1.2.3 SEFRI	7
1.2.4 Esperti scolastici	7
1.2.5 Esperti SEFRI	7
<b>2 Procedura di riconoscimento</b>	<b>8</b>
2.1 Oggetto	8
2.2 Nuovi cicli di formazione: modalità per presentare la domanda	8
2.2.1 Riconoscimento di un nuovo ciclo di formazione di una stessa sede	8
2.2.2 Riconoscimento di uno stesso ciclo di formazione presso le diverse sedi di una stessa scuola	8
2.2.3 Riconoscimento di cicli di formazione nel quadro di esperimenti pilota	8
<b>3 Caso particolare: cicli di formazione riconosciuti secondo il diritto anteriore</b>	<b>10</b>
3.1 Rinnovo delle decisioni di riconoscimento emanate secondo il diritto anteriore	10
3.2 Riconoscimento dei cicli di formazione blended learning e dei cicli di formazione plurilingue già riconosciuti in base al diritto anteriore	10
<b>4 Caso particolare: cicli di formazione riconosciuti secondo il diritto anteriore</b>	<b>11</b>
4.1 Riconoscimento di cicli di formazione per i quali, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della MP 2026, è in corso una procedura di riconoscimento	11
<b>5 Monitoraggio dei cicli di formazione dopo il riconoscimento</b>	<b>12</b>
5.1 Riconoscimento senza condizioni	12
5.2 Riconoscimento con condizioni	12
5.3 Revoca del riconoscimento	12
<b>6 Modifiche che non richiedono una nuova procedura di riconoscimento</b>	<b>13</b>
6.1 Riconoscimento dello stesso ciclo di formazione di una scuola in una nuova sede della medesima scuola	13
6.2 Riconoscimento dello stesso ciclo di formazione di una scuola presso la sede di un'altra scuola	13
6.3 Riconoscimento di un nuovo ciclo di formazione con un diverso numero di semestri presso la stessa scuola e la stessa sede	13
<b>7 Documenti per il riconoscimento</b>	<b>14</b>
<b>8 Documenti di riferimento per la maturità professionale</b>	<b>14</b>

## Introduzione

Su richiesta dei Cantoni, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce i cicli di formazione per la maturità professionale delle scuole<sup>1</sup>. Una volta ottenuto il riconoscimento, il Cantone è autorizzato a rilasciare un attestato federale di maturità professionale ai candidati che hanno superato l'esame.

L'obiettivo della guida è presentare la procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale illustrandone chiaramente le varie fasi e informare i soggetti coinvolti sui criteri da soddisfare per il riconoscimento; in questo modo, sarà possibile garantire una procedura strutturata ed efficiente. Vengono inoltre descritti casi specifici che in passato sono stati fonte di incertezze, e le modalità per gestire i cicli di formazione riconosciuti sulla base del diritto anteriore.

La guida, elaborata nel quadro del progetto Maturità professionale 2030 (MP2030), ad agosto 2024 è stata oggetto di un'indagine conoscitiva della durata di un mese presso gli uffici cantonali della formazione professionale. Rispetto alla prassi finora adottata, la procedura di riconoscimento è stata semplificata e digitalizzata: dal 1° marzo 2026 infatti si svolgerà sul portale eGOV, una piattaforma online di gestione dei flussi di lavoro. Questa versione della guida incorpora i feedback forniti ad agosto 2024 dagli uffici cantonali della formazione professionale e i necessari adeguamenti basati sulle funzionalità della piattaforma creata nel 2025.

Per poter utilizzare il portale eGOV, le persone autorizzate presso le scuole e i Cantoni (organizzazioni) e gli esperti devono registrarsi sulla piattaforma.

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Direttore supplente SEFRI

---

<sup>1</sup> Per scuole si intendono tutti gli istituti di diritto pubblico e privato che offrono cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale.

# 1 Aspetti generali

## 1.1 Procedura di riconoscimento

La procedura di riconoscimento dei cicli di formazione è disciplinata nell'articolo 28 dell'ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità professionale, OMP<sup>2</sup>).

La domanda di riconoscimento viene presentata ufficialmente dal Cantone prima dell'avvio del ciclo di formazione. Di norma vengono avviate procedure di riconoscimento per cicli di formazione che partiranno nell'anno in cui è presentata la domanda. Può comunque essere indetta una procedura di riconoscimento sulla base del dossier anche per i cicli di formazione che non possono essere avviati, per esempio a causa di un numero insufficiente di candidati.

La procedura di riconoscimento consiste nella **verifica della domanda presentata dal Cantone**. L'esperto scolastico incaricato dalla SEFRI s'impegna a formulare una raccomandazione di riconoscimento indirizzata alla SEFRI entro 6 mesi dall'accettazione del mandato (in casi eccezionali e d'intesa con la SEFRI entro 9 mesi), in modo che la decisione di riconoscimento possa essere rilasciata entro circa 9 -12 mesi. Sulla base del dossier, verifica se il ciclo di formazione rispetta le disposizioni dell'OMP<sup>2</sup> e del programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale (PQ MP). Non sono necessarie visite alla scuola; per chiarire eventuali dubbi, ad esempio sui *concept* di attuazione, è possibile organizzare un incontro (in loco o su Teams) tra gli esperti scolastici e le scuole. L'infrastruttura e la qualità dell'insegnamento e degli esami finali non sono oggetto della procedura di riconoscimento, dato che questi aspetti sono di competenza dei Cantoni.

I criteri (indicatori) per il riconoscimento sono riportati nel modulo «Domanda di riconoscimento» (cfr. capitolo 7). Se questi criteri sono soddisfatti, l'esperto raccomanda alla SEFRI di riconoscere il ciclo di formazione.

Di norma il riconoscimento di un ciclo di formazione ordinario è concesso a tempo indeterminato, anche nel caso di un riconoscimento con condizioni, a meno che non presenti criticità che non possono essere risolte: in questo caso il ciclo di formazione viene sospeso a breve termine e riconosciuto solo a tempo determinato.

I cicli di formazione nel quadro di esperimenti pilota che presentano scostamenti rispetto all'OMP<sup>2</sup> possono ottenere un riconoscimento a tempo determinato o indeterminato, a seconda dell'andamento dell'esperimento pilota. Il riconoscimento a tempo indeterminato è conferito con il recepimento delle nuove disposizioni nell'OMP<sup>2</sup>, vale a dire dopo la valutazione finale dell'esperimento pilota da parte della SEFRI sulla base del rapporto dei Cantoni; anche una deroga cantonale approvata può permettere un riconoscimento a tempo indeterminato, una volta che è stata emessa l'ordinanza della SEFRI corrispondente alla deroga (cfr. capitolo 2.2.3).

## 1.2 Soggetti, compiti e competenze nel contesto di una procedura di riconoscimento

### 1.2.1 Scuole

Per «scuole» si intendono gli istituti di diritto pubblico e privato che offrono cicli di formazione riconosciuti per la maturità professionale (cicli di formazione MP). Questi cicli di formazione devono essere riconosciuti dalla SEFRI.

Se desidera offrire un nuovo ciclo di formazione MP, la scuola contatta il proprio Cantone e verifica che quest'ultimo approvi l'offerta in questione. In caso affermativo, la scuola può avviare la domanda di riconoscimento su eGOV inserendo sul portale informazioni generali sul ciclo di formazione in questione e caricando il modulo «Domanda di riconoscimento» compilato (cfr. capitolo 7) come pure i documenti che certificano l'adempimento dei criteri per il riconoscimento (indicando i rimandi necessari). Prima di inoltrarlo ufficialmente, il Cantone verifica, integra e valuta il dossier.

---

<sup>2</sup> RS 412.103.1

## Dossier completo

Il dossier contiene i documenti che provano l'adempimento dei criteri per il riconoscimento, ossia:

1. le disposizioni giuridiche e regolamentari sulla maturità professionale del Cantone richiedente o della scuola, che contengono informazioni in particolare sui seguenti punti: ammissione, promozione, ripetizione, convalida delle conoscenze già acquisite, modello per l'attestato federale di maturità professionale, rimedi giuridici;
2. i documenti sull'organizzazione degli esami finali, che devono:
  - descrivere la preparazione, l'organizzazione e lo svolgimento degli esami finali (disposizioni d'esame cantonali),
  - fornire informazioni chiare sulla durata e sulla forma degli esami finali, ivi inclusi gli esami di ripetizione (non ci si riferisce a esami o convocazioni reali, ma ai documenti che disciplinano la durata e la forma degli esami conformemente al programma quadro),
  - contenere le parti di lezione e d'esame (in percentuale) in lingua straniera (solo se vengono svolti esami finali plurilingue);
3. il programma d'insegnamento del Cantone, della regione o della scuola valevole per il ciclo di formazione presso la scuola richiedente (contenuti del programma d'insegnamento conformemente al cap. 1 allegato 4 del PQ MP; se il programma d'insegnamento non dovesse riportare tutti i contenuti, dovranno essere inoltrati anche ulteriori documenti con queste informazioni);
4. una lista anonimizzata delle qualifiche dei docenti e del numero delle lezioni (in percentuale) impartite da docenti qualificati.

**Nota bene:** La SEFRI è a conoscenza del fatto che a seconda del Cantone e della scuola la documentazione da inoltrare può variare nei titoli e nei contenuti. È importante che dai documenti emerga che i criteri riportati nel modulo «Domanda di riconoscimento» sono soddisfatti. I Cantoni inviano il dossier esclusivamente tramite eGOV. Per agevolare il lavoro degli esperti scolastici, i Cantoni e le scuole indicano a quale pagina dei documenti inviati sono reperibili le informazioni relative ai vari criteri per il riconoscimento. Questa indicazione è un campo obbligatorio.

**Nota bene:** la dimensione dei documenti caricabili è limitata. I limiti di caricamento sono i seguenti: **20 MB per un singolo file e 100 MB per domanda di riconoscimento (somma di tutti i file caricati)**. È importante assicurarsi che i file non superino i limiti indicati. Un singolo documento (per es. programma quadro cantonale) deve essere caricato una sola volta sul portale eGov e può fungere da giustificativo per più criteri (indicatori). I criteri interessati devono essere selezionati sul portale eGov. È inoltre disponibile un campo di testo per indicare le pagine.

Si raccomanda alle scuole di avviare l'inoltro della domanda solo dopo aver preparato tutta la documentazione necessaria. A causa dei regolari aggiornamenti del portale eGov, non è possibile garantire che una domanda incompleta rimanga salvata e disponibile per un periodo prolungato (diversi giorni o settimane) prima della trasmissione al Cantone.

### 1.2.2 Cantoni

Ogni Cantone è responsabile del fatto che i cicli di formazione della maturità professionale offerti sul suo territorio siano conformi ai requisiti di legge. Il Cantone riceve un messaggio di notifica che una domanda di riconoscimento è stata trasmessa su eGOV. Verifica e, se necessario, integra le informazioni generali, le indicazioni concernenti il ciclo di formazione, il modulo «Domanda di riconoscimento» compilato dalla scuola (cfr. capitolo 7), i documenti che provano l'adempimento dei criteri e i rimandi. In seguito inoltra ufficialmente la domanda di riconoscimento attraverso il portale eGOV. Non è possibile rinviare la domanda alla scuola: eventuali aggiunte o modifiche devono essere apportate direttamente dal Cantone. È invece possibile ritirare la domanda: in questo caso la scuola deve presentarne una nuova.

Prima del rilascio della decisione di riconoscimento, la SEFRI chiede al Cantone di prendere posizione in merito alle eventuali condizioni definite durante la procedura di riconoscimento e di inviare tale presa di posizione tramite eGOV (riconoscimento delle condizioni e conferma del fatto che i compiti possono essere adempiuti entro il termine stabilito).

### **1.2.3 SEFRI**

La SEFRI verifica la domanda del Cantone e la completezza formale del dossier. In seguito, tramite eGOV, comunica al Cantone la propria decisione di avviare la procedura.

La SEFRI controlla il regolare svolgimento della procedura di riconoscimento da parte degli esperti scolastici incaricati. Per accompagnare questi ultimi, la SEFRI nomina ulteriori esperti, i cosiddetti esperti SEFRI, che costituiscono il gruppo di esperti "Riconoscimento" della SEFRI.

Basandosi sulla raccomandazione e sul rapporto di riconoscimento degli esperti scolastici e di concerto con il gruppo di esperti SEFRI, la SEFRI decide in merito al riconoscimento di un ciclo di formazione MP.

### **1.2.4 Esperti scolastici**

La SEFRI attribuisce le procedure di riconoscimento agli esperti scolastici. Una volta accettato l'incarico, gli esperti scolastici ricevono un messaggio di notifica che una domanda di riconoscimento è stata trasmessa su eGOV. Controllano quindi tutte le informazioni comunicate dai richiedenti, prendendo come riferimento i documenti che certificano l'adempimento dei criteri allegati al modulo compilato. Se necessario, possono modificare, correggere o integrare direttamente le informazioni. L'insieme delle informazioni (ossia informazioni generali, informazioni sul ciclo di formazione, modulo «Domanda di riconoscimento») corrisponde al rapporto per il riconoscimento, che gli esperti scolastici integrano con la rispettiva valutazione riassuntiva (raccomandazione di riconoscimento, eventuali condizioni).

Se per la valutazione necessitano di ulteriori documenti, soprattutto nel caso in cui non ci sono prove sufficienti in merito all'adempimento di determinati criteri, devono richiederli direttamente alla scuola; possono poi caricare direttamente su eGOV i documenti mancanti.

In seguito, sempre tramite il portale, gli esperti scolastici trasmettono il rapporto per il riconoscimento all'esperto della SEFRI di riferimento, il quale procederà alla verifica.

### **1.2.5 Esperti SEFRI**

A ogni esperto scolastico viene assegnato un esperto SEFRI. Per assicurare una certa continuità, di norma gli esperti SEFRI lavorano sempre con lo stesso esperto scolastico. Gli esperti SEFRI seguono gli esperti scolastici durante la procedura di riconoscimento e rispondono a eventuali domande; inoltre verificano e, se necessario, integrano i rapporti per il riconoscimento e le valutazioni riassuntive. Quando ritengono che un rapporto sia completo, lo inoltrano alla SEFRI tramite eGOV. In caso contrario, sempre tramite eGOV, rimandano il rapporto all'esperto scolastico affinché quest'ultimo apporti le modifiche necessarie.

Gli esperti della SEFRI, riuniti nel gruppo di esperti "Riconoscimento" della SEFRI, offrono consulenza alla Segreteria di Stato per tutte le questioni legate al riconoscimento.

Il gruppo si riunisce a intervalli regolari in sedute organizzate dalla SEFRI. Il numero di sedute dipende dal numero di procedure di riconoscimento in corso, ma sono garantite almeno quattro sedute all'anno. Le raccomandazioni di riconoscimento (con o senza condizioni) e di non riconoscimento vengono verificate, ove necessario rielaborate, e in seguito sottoposte alla SEFRI per approvazione.

Le responsabilità e i ruoli all'interno del gruppo di esperti "Riconoscimento" della SEFRI sono definiti con precisione in un regolamento interno.

## 2 Procedura di riconoscimento

### 2.1 Oggetto

Tutti i cicli di formazione MP devono essere riconosciuti dalla SEFRI. La procedura consente di riconoscere a livello federale un ciclo di formazione MP offerto da una determinata scuola, legittimando il Cantone a rilasciare l'attestato federale di maturità professionale a coloro che portano a termine questo ciclo di formazione riconosciuto e superano l'esame finale. La decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI conferma che il ciclo di formazione soddisfa i requisiti posti dall'OMPr e del PQ MP del 13 giugno 2025.

### 2.2 Nuovi cicli di formazione: modalità per presentare la domanda

Di seguito (capitoli 2.2.1 - 2.2.3) viene illustrata la procedura per presentare la domanda di riconoscimento per i **nuovi cicli di formazione** (vale a dire per i cicli di formazione che non sono ancora mai stati riconosciuti, neppure secondo il diritto anteriore).

#### 2.2.1 Riconoscimento di un nuovo ciclo di formazione di una stessa sede

Ogni ciclo di formazione offerto da una determinata scuola in una determinata sede deve essere riconosciuto.

Se nella stessa sede una scuola propone cicli di formazione per la maturità professionale **in più indirizzi o in diverse forme** (p. es. cicli di formazione MP durante la formazione professionale di base a impostazione aziendale [MP1 FOA] o a impostazione scolastica [MP1 FOS], cicli di formazione MP dopo la formazione professionale di base [MP2], cicli di formazione *blended learning*, cicli di formazione plurilingue con esame finale plurilingue) per avviare la procedura di riconoscimento il Cantone deve presentare **un'apposita domanda** per ogni diverso ciclo di formazione.

Per ogni ciclo di formazione occorre inviare tramite eGOV i documenti di cui al punto 1.2.1. La procedura di riconoscimento viene svolta come descritto nel capitolo 1.2.

#### 2.2.2 Riconoscimento di uno stesso ciclo di formazione presso le diverse sedi di una stessa scuola

Se lo stesso ciclo di formazione di una determinata scuola viene offerto in diverse sedi scolastiche (in vari Comuni o città) dello stesso Cantone, occorre una decisione di riconoscimento per ogni ciclo di formazione di ogni diversa sede. La domanda per l'avvio della procedura di riconoscimento (da presentare tramite eGOV) può però essere unica, con indicazione di tutte le sedi. Naturalmente in tal caso i documenti da sottoporre a verifica devono essere gli stessi (stessa impostazione), ad eccezione della lista con le qualifiche degli insegnanti per ogni sede. La procedura di riconoscimento viene svolta come descritto nel capitolo 1.2.

Non vengono considerate sedi diverse i vari edifici della stessa scuola nello stesso Comune o città.

#### 2.2.3 Riconoscimento di cicli di formazione nel quadro di esperimenti pilota

Gli esperimenti pilota della maturità professionale sono subordinati all'autorizzazione della SEFRI; quindi, per poter svolgere un esperimento di questo tipo, il Cantone deve ottenere da quest'ultima una decisione di autorizzazione. Nell'ordinanza relativa a un determinato esperimento pilota la SEFRI disciplina innanzitutto i contenuti conformemente all'OMPr. L'emanazione dell'ordinanza da parte della SEFRI è subordinata alla presentazione di una domanda in cui si chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'esperimento pilota.

Per maggiori informazioni si rimanda al commento all'articolo 31 OMPr (rapporto esplicativo). La SEFRI prevede di emettere un'ordinanza generale concernente l'autorizzazione nel corso del 2026.

*Informazioni importanti per presentare la domanda di riconoscimento*

I Cantoni possono inviare alla SEFRI tramite eGOV la domanda di riconoscimento solamente dopo il rilascio di una decisione di autorizzazione per lo svolgimento dell'esperimento pilota.

La verifica del ciclo di formazione viene affidata a un esperto scolastico che valuterà i criteri per il riconoscimento secondo il modulo «Domanda di riconoscimento» (cfr. capitolo 7). Come per tutti gli altri casi, anche in questo la procedura di riconoscimento dura all'incirca al massimo 12 mesi. Dato che un esperimento pilota dura diversi anni, la SEFRI riconosce in modo provvisorio il ciclo di formazione fino alla conclusione dell'esperimento. Il riconoscimento a tempo indeterminato viene conferito con il recepimento delle nuove disposizioni nell'OMPr, o eventualmente nel quadro di un'ordinanza concernente una deroga cantonale. Dal lancio dell'esperimento pilota fino alla valutazione finale della SEFRI, i Cantoni redigono ogni anno un rapporto che si riferisce ai punti riportati nella decisione di autorizzazione.

Se i Cantoni o le scuole hanno interesse a realizzare un esperimento pilota o a implementare una deroga cantonale, si consiglia di contattare la SEFRI il prima possibile per valutare insieme la via più promettente.

### 3 Caso particolare: cicli di formazione riconosciuti secondo il diritto anteriore

Di seguito viene spiegato come procedere nel caso di un ciclo di formazione già riconosciuto secondo il diritto anteriore (OMPr 2009 e PQ MP 2012); è necessario presentare una domanda di rinnovo della decisione di riconoscimento o una nuova domanda di riconoscimento.

#### 3.1 Rinnovo delle decisioni di riconoscimento emanate secondo il diritto anteriore

Dato che l'OMPr e il relativo programma quadro riportano principalmente adeguamenti formali e pochi adeguamenti di contenuto, per la maggior parte dei cicli di formazione già riconosciuti secondo il diritto anteriore (OMPr 2009 e PQ MP 2012) non è necessario svolgere nuovamente l'intera procedura di riconoscimento con la partecipazione degli esperti scolastici. I Cantoni sono responsabili dell'adeguamento dei programmi d'insegnamento, delle disposizioni relative alla MP e di eventuali altri documenti correlati. **Tuttavia, le decisioni di riconoscimento già rilasciate devono essere rinnovate** per riferirsi alle nuove disposizioni legali del 13 giugno 2025 concernenti la maturità professionale (art. 35 cpv. 5 e 6 OMPr).

Per avviare **la domanda di rinnovo** tramite eGOV, la scuola deve inserire sulla piattaforma informazioni generali sul ciclo di formazione in questione e caricare il modulo «Domanda di rinnovo» compilato (cfr. capitolo 7). Il Cantone verifica e modifica la domanda sul portale, e la trasmette entro e non oltre il **1° marzo 2027 al più tardi**. Sebbene non sia necessario caricare alcun documento che certifica l'adempimento dei criteri, il Cantone è tenuto a svolgere un ruolo di supervisione e quindi a verificare i documenti adattati. La SEFRI verifica le domande di rinnovo e rilascia una nuova decisione di riconoscimento. **In questo caso non si ricorre agli esperti scolastici.**

Eventuali condizioni non ancora soddisfatte al momento del rinnovo passano dalla vecchia decisione di riconoscimento a quella nuova, mentre non vengono più menzionate eventuali condizioni che, in virtù delle nuove disposizioni del 13 giugno 2025, decadono.

#### 3.2 Riconoscimento dei cicli di formazione blended learning e dei cicli di formazione plurilingue già riconosciuti in base al diritto anteriore

I cicli di formazione *blended learning* e i cicli di formazione plurilingue (con esami finali plurilingue)<sup>3</sup> riconosciuti secondo il diritto anteriore (OMPr 2009 e PQ MP 2012) devono essere sottoposti a una nuova procedura di riconoscimento (alla stregua dei cicli di formazione non ancora riconosciuti; cfr. art. 35 cpv. 7 OMPr). La revisione totale ha fornito l'occasione di elaborare direttive sull'attuazione del *blended learning* (finora inesistenti) e di precisare le direttive sull'insegnamento e sulla maturità plurilingue. In entrambi i casi i cicli di formazione devono essere nuovamente sottoposti a riconoscimento.

Per avviare **la domanda di riconoscimento** tramite eGOV, la scuola deve inserire sulla piattaforma informazioni generali sul ciclo di formazione in questione e caricare il modulo «Domanda di riconoscimento» compilato (cfr. capitolo 7) come pure i documenti che certificano l'adempimento dei criteri per il riconoscimento (indicando i rimandi necessari). Il Cantone verifica e modifica la domanda sul portale, e la trasmette entro e non oltre il **1° marzo 2027**. La procedura di riconoscimento viene svolta come descritto nel capitolo 1.2.

---

<sup>3</sup> Per i cicli di formazione plurilingue senza esame finale plurilingue (ovvero solo insegnamento plurilingue) riconosciuti in base al diritto anteriore è possibile presentare una domanda di rinnovo secondo le indicazioni nel capitolo 3.1.

## **4 Caso particolare: cicli di formazione riconosciuti secondo il diritto anteriore**

### **4.1 Riconoscimento di cicli di formazione per i quali, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della MP 2026, è in corso una procedura di riconoscimento**

Le decisioni di riconoscimento secondo il diritto anteriore (OMPr 2009 e PQ MP 2012) possono essere rilasciate soltanto fino al 28 febbraio 2026. Per i cicli di formazione per i quali al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della MP (1° marzo 2026) è ancora in corso una procedura di riconoscimento, e dunque che non sono ancora stati oggetto di alcuna decisione secondo il diritto anteriore, occorre presentare una nuova domanda di riconoscimento.

Per avviare **la domanda di riconoscimento** tramite eGOV, la scuola deve inserire sulla piattaforma informazioni generali sul ciclo di formazione in questione e caricare il modulo «Domanda di riconoscimento» compilato (cfr. capitolo 7) come pure i documenti che certificano l'adempimento dei criteri per il riconoscimento (indicando i rimandi necessari). Il Cantone verifica e modifica la domanda sul portale, e la trasmette entro e non oltre il **1° marzo 2027**. La procedura di riconoscimento viene svolta come descritto nel capitolo 1.2.

## 5 Monitoraggio dei cicli di formazione dopo il riconoscimento

### 5.1 Riconoscimento senza condizioni

La scuola e il Cantone assicurano la garanzia e lo sviluppo della qualità dei cicli di formazione fin dal loro concepimento. La decisione di riconoscimento conclude ufficialmente la procedura di riconoscimento. A riconoscimento avvenuto, i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione riconosciuti delle loro scuole e garantiscono che questi cicli continuino a essere svolti conformemente all'OMPr e al PQ MP.

### 5.2 Riconoscimento con condizioni

La decisione di riconoscimento conclude ufficialmente la procedura di riconoscimento.

Se la SEFRI emana una decisione di riconoscimento con condizioni, la scuola e il Cantone devono soddisfare le condizioni **entro il termine stabilito**.

***Nota bene:** non è possibile integrare in eGOV la procedura concernente l'adempimento delle condizioni entro il 1° marzo 2026. Di conseguenza attualmente deve essere svolta al di fuori del portale, secondo le indicazioni riportate di seguito. Entro l'inizio del 2028 potrebbe essere possibile svolgere la procedura online: in tal caso i partner verranno informati e la presente guida sarà adattata.*

La scuola deve integrare nei documenti le modifiche necessarie entro due mesi prima della scadenza del termine e trasmettere i nuovi documenti al Cantone. Dopo averli verificati, il Cantone inoltra questi documenti agli esperti scolastici per consentire loro di verificare che le condizioni siano soddisfatte, con copia per informazione alla SEFRI.

In seguito l'esperto scolastico redige un rapporto sull'adempimento delle condizioni, che invierà per e-mail all'esperto della SEFRI. Se quest'ultimo accetta il rapporto, lo invia a sua volta per e-mail alla SEFRI per discussione nel gruppo di esperti SEFRI. Se il gruppo di esperti approva il rapporto, la SEFRI decide in merito al riconoscimento del ciclo di formazione senza condizioni e rilascerà la relativa decisione. In caso contrario l'esperto scolastico verrà incaricato (sempre tramite e-mail) dall'esperto SEFRI di rielaborare il rapporto per soddisfare le condizioni.

Se si constatano ritardi nell'adempimento delle condizioni, il Cantone deve informarne la SEFRI per iscritto, fornire una motivazione e proporre un termine ragionevole per adempiere le condizioni. Con una motivazione plausibile da parte del Cantone, la SEFRI approva la proroga dandone comunicazione all'esperto della SEFRI e all'esperto scolastico.

Se entro il termine impartito le condizioni non vengono soddisfatte e non viene neppure fornita una comunicazione o una motivazione, la SEFRI revoca il riconoscimento dopo aver consultato l'autorità cantonale competente (art. 30 cpv. 1 lett. a OMPr).

### 5.3 Revoca del riconoscimento

Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento o i requisiti di qualità del Cantone, si applica l'articolo 30 cpv. 1 lett. b OMPr. In tal caso la SEFRI revoca il riconoscimento di concerto con l'autorità cantonale competente. Inoltre, i Cantoni possono segnalare alla SEFRI i cicli di formazione che dopo diversi anni non sono ancora stati avviati e chiedere la revoca del riconoscimento.

## **6 Modifiche che non richiedono una nuova procedura di riconoscimento**

*Nota bene:* si parte dal presupposto che al verificarsi dei casi di cui ai capitoli 6.1, 6.2 e 6.3 i cicli di formazione in questione siano già stati riconosciuti secondo le nuove disposizioni della MP del 13 giugno 2025. In caso contrario occorre prima rinnovare la decisione di riconoscimento o fare domanda per una nuova procedura.

### **6.1 Riconoscimento dello stesso ciclo di formazione di una scuola in una nuova sede della medesima scuola**

La decisione di riconoscimento di un ciclo di formazione per la maturità professionale si riferisce a una determinata scuola e a una determinata sede.

**In caso di cambiamento della sede** (il ciclo di formazione non è più offerto nella sede originaria), il Cantone comunica il trasferimento alla SEFRI affinché l'identificazione con la decisione di riconoscimento possa essere garantita. Il Cantone conferma per iscritto che continuano a essere soddisfatti tutti i requisiti secondo il rapporto redatto per la precedente procedura di riconoscimento, come pure le qualifiche dei docenti (in caso contrario il Cantone garantisce che verranno adottate le misure formative del caso). Partendo da queste informazioni la SEFRI rilascia una nuova decisione di riconoscimento riportando la sede aggiornata.

Se il ciclo di formazione già riconosciuto viene offerto **anche in un'altra sede**, il Cantone ne informa la SEFRI. Conferma inoltre per iscritto che continuano a essere soddisfatti tutti i requisiti secondo il rapporto redatto per la precedente procedura di riconoscimento, come pure le qualifiche dei docenti (in caso contrario il Cantone garantisce che verranno adottate le misure formative del caso). Partendo da queste informazioni la SEFRI rilascia una decisione di riconoscimento per la sede aggiuntiva.

In questo caso la comunicazione del Cantone viene trasmessa per e-mail.

### **6.2 Riconoscimento dello stesso ciclo di formazione di una scuola presso la sede di un'altra scuola**

È possibile che, per ragioni organizzative, all'interno di un Cantone avvenga una fusione fra scuole (istituzione di un centro di formazione) oppure che a seguito di una scissione da un centro di formazione nascano nuove scuole. Per i cicli di formazione già riconosciuti non viene svolta alcuna nuova procedura di riconoscimento. Il Cantone informa la SEFRI della situazione affinché quest'ultima possa abbinare il numero di identificazione alla decisione di riconoscimento. Il Cantone conferma per iscritto che continuano a essere soddisfatti tutti i requisiti secondo il rapporto redatto per la precedente procedura di riconoscimento, come pure le qualifiche dei docenti (in caso contrario il Cantone garantisce che verranno adottate le misure formative del caso). Partendo da queste informazioni la SEFRI rilascia una nuova decisione di riconoscimento riportando la nuova scuola.

In questi casi la comunicazione del Cantone viene trasmessa per e-mail.

### **6.3 Riconoscimento di un nuovo ciclo di formazione con un diverso numero di semestri presso la stessa scuola e la stessa sede**

È possibile modificare il numero di semestri di un ciclo di formazione già riconosciuto oppure organizzare una formazione aggiuntiva con un diverso numero di semestri senza dover svolgere una nuova procedura di riconoscimento. Il numero di semestri non è riportato nella decisione di riconoscimento: in altre parole, una decisione di riconoscimento rilasciata ad esempio per un'offerta a tempo pieno della MP2 indirizzo TAS vale anche per una futura offerta a tempo parziale TAS. Lo stesso vale per la MP1: una decisione di riconoscimento rilasciata per esempio per un ciclo di formazione di sei semestri FOA con indirizzo TAS vale anche per un eventuale futuro corso MP FOA di otto semestri con indirizzo TAS. Non è necessario svolgere una nuova procedura di riconoscimento. Affinché la SEFRI possa aggiornare la propria banca dati, il Cantone le comunica per e-mail l'adeguamento e/o l'integrazione dell'offerta.

## 7 Documenti per il riconoscimento

I documenti necessari per il riconoscimento di un ciclo di formazione sono disponibili sul [Portale eGOV](#) > Servizio digitale “Riconoscimento dei cicli di formazione di maturità professionale” > informazioni di dettaglio.

- Guida: Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
- Modulo «Domanda di riconoscimento»
- Modulo «Domanda di rinnovo»
- Lista dei docenti per l'insegnamento della maturità professionale e delle relative qualifiche (modello)
- Rapporto sull'adempimento delle condizioni di riconoscimento (modello)

## 8 Documenti di riferimento per la maturità professionale

Sul sito della SEFRI sono consultabili i seguenti documenti:

- [Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale \(ordinanza sulla maturità professionale, \[OMPr; RS 412.103.1\]\), entrata in vigore: 1° marzo 2026](#)
- [Ordinanza sulla maturità professionale federale: rapporto esplicativo](#)
- [Programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale \(PQ MP\) del 13 giugno 2025, entrata in vigore: 1° marzo 2026](#)